

**Famiglia - matrimonio - rapporti patrimoniali tra coniugi - fondo patrimoniale - esecuzione sui beni e frutti – Corte di Cassazione Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 22761 del 09/11/2016**

Applicabilità del relativo regime anche alle obbligazioni tributarie - Condizioni - Onere della prova a carico del debitore.

In tema di riscossione coattiva delle imposte, l'iscrizione ipotecaria è ammessa anche sui beni facenti parte di un fondo patrimoniale alle condizioni indicate dall'art. 170 c.c., sicché è legittima solo se l'obbligazione tributaria sia strumentale ai bisogni della famiglia o se il titolare del credito non ne conosceva l'estranchezza a tali bisogni, ma grava sul debitore che intenda avvalersi del regime di impignorabilità dei beni costituiti in fondo patrimoniale l'onere di provare l'estranchezza del debito alle esigenze familiari e la consapevolezza del creditore.

Corte di Cassazione Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 22761 del 09/11/2016